

**Convenzione
tra la Confederazione e i Cantoni
sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero
(CColl-SFS)**

del 16 dicembre 2016

Approvata dal Consiglio federale il 2 dicembre 2016

Entrata in vigore il 1° febbraio 2017

(Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 1 capoverso 4 della legge del 30 settembre 2016¹ sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (LCSFS),

e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

visto il Concordato del 29 ottobre 1970² sulla coordinazione scolastica,

convengono:

Art. 1 Oggetto

La presente Convenzione disciplina gli obiettivi e l'organizzazione della collaborazione tra Confederazione e Cantoni nel settore della formazione nonché l'istituzione e la gestione di istituzioni comuni ai sensi dell'articolo 61a capoverso 2 della Costituzione federale³.

Art. 2 Obiettivi della collaborazione

La collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni è volta a:

- a. permettere un dialogo costante su questioni di politica della formazione;
- b. individuare le sfide per la politica della formazione che la Confederazione e i Cantoni intendono affrontare in modo coordinato;
- c. coordinare gli obiettivi di Confederazione e Cantoni in materia di politica della formazione;
- d. elaborare gli obiettivi comuni in materia di politica della formazione;
- e. definire ed eseguire i necessari lavori di base e di sviluppo; e
- f. coordinare le misure di politica della formazione.

RU 2020 575

¹ RS 410.2

² www.cdpe.ch > Documentazione > Testi ufficiali > Raccolta delle basi giuridiche della CDPE

³ RS 101

Art. 3 Organo di gestione

¹ L'organo di gestione è formato dal capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e dalla presidenza della CDPE.

² Nell'ambito delle rispettive competenze dei suoi membri, l'organo di gestione svolge i seguenti compiti:

- a. intrattiene il dialogo e contribuisce al coordinamento degli obiettivi della politica della formazione di Confederazione e Cantoni;
- b. può fornire pareri e dichiarazioni concernenti la politica della formazione, e in particolare gli obiettivi comuni in materia;
- c. delega i necessari lavori di base e di sviluppo alla Direzione dei processi (art. 4);
- d. approva il programma di lavoro (art. 6).

Art. 4 Direzione dei processi

¹ La Direzione dei processi è costituita da un membro della direzione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e dal segretario generale della CDPE.

² Coordina i lavori nell'ambito della collaborazione in materia di formazione:

- a. preparando il programma di lavoro;
- b. coordinando l'attuazione del programma di lavoro;
- c. garantendo l'adeguato coinvolgimento degli attori interessati;
- d. concludendo convenzioni sulle prestazioni con gli attori che eseguono i lavori di base e di sviluppo previsti nel programma di lavoro.

³ Può istituire comitati di coordinamento e affidare loro questi compiti.

Art. 5 Comitati di coordinamento

¹ I comitati di coordinamento sostengono la Direzione dei processi dal punto di vista tecnico e strategico e per il coinvolgimento degli attori interessati nella preparazione e nell'attuazione del programma di lavoro.

² Essi possono adottare decisioni nell'ambito del loro mandato.

Art. 6 Programma di lavoro

I lavori di base e di sviluppo sono definiti in un programma di lavoro comune. Questo prevede in particolare:

- a. il monitoraggio del sistema educativo;
- b. l'acquisizione e l'analisi costanti di informazioni sullo spazio formativo svizzero;
- c. la cura di un concetto condiviso di qualità; e

- d. lo sviluppo, la promozione e l'applicazione di misure volte a garantire la qualità nello spazio formativo svizzero.

Art. 6a⁴ Istituzioni comuni

La Confederazione e i Cantoni gestiscono come istituzioni comuni:

- a. il Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE);
b. l'agenzia specializzata Educa.

Art. 7 Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa

¹ ...⁵

² Il CSRE promuove lo scambio di informazioni e la collaborazione tra la ricerca, la pratica e l'amministrazione nel settore della formazione e con gli attori della politica della ricerca.

³ La Direzione dei processi può concludere convenzioni sulle prestazioni con il CSRE per l'esecuzione dei lavori di base e di sviluppo previsti nel programma di lavoro.

Art. 7a⁶ Educa

¹ L'agenzia specializzata Educa analizza le evoluzioni tecnologiche e le integra nello sviluppo della qualità per la scuola dell'obbligo (livello primario e livello secondario I), la formazione professionale di base, i licei e le scuole medie specializzate (livello secondario II). Crea a livello nazionale le basi necessarie per lo spazio formativo digitale svizzero.

² La Direzione dei processi può concludere convenzioni sulle prestazioni con Educa per l'esecuzione dei lavori di base e di sviluppo previsti nel programma di lavoro.

Art. 8 Finanziamento

¹ La Confederazione e i Cantoni partecipano per metà ciascuno al finanziamento delle istituzioni comuni e dei lavori di base e di sviluppo previsti nel programma di lavoro.

² La Direzione dei processi decide in merito al limite massimo dei costi comuni e alle prestazioni considerate nella ripartizione a metà dei costi.

⁴ Introdotta dal n. I Conv. del 26 nov. 2020, approvata dal CF il 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5911).

⁵ Abrogata dal n. I Conv. del 26 nov. 2020, approvata dal CF il 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5911).

⁶ Introdotta dal n. I Conv. del 26 nov. 2020, approvata dal CF il 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5911).

Art. 9 Validità ed entrata in vigore

¹ La presente Convenzione è valida dal momento in cui le parti concordatarie la sottoscrivono e la LCSFS entra in vigore.

² Il Consiglio federale determina la data d'entrata in vigore della presente Convenzione d'intesa con la CDPE; può determinarne l'entrata in vigore retroattiva alla data d'entrata in vigore della LCSFS.

Art. 10 Disdetta

La presente Convenzione può essere denunciata con effetto dalla fine di un periodo di promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione, con preavviso di due anni.

Art. 11 Esecuzione

La SEFRI è l'autorità della Confederazione incaricata dell'esecuzione della presente Convenzione.

2 dicembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann

16 dicembre 2016

In nome della Conferenza svizzera dei
direttori cantionali della pubblica educazione:

Il presidente, Christoph Eymann